

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DETERMINAZIONE N. 45 DEL 14 settembre 2023

**OGGETTO:** Convenzione tra INPS e Banca d'Italia per la fornitura di dati ai fini della compilazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* e in particolare l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** l'articolo 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" il quale stabilisce che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

**Visto** l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005", il quale prevede che "La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'unione europea e dell'area dell'euro. Per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal Regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento";

**Visto** il comma 3 del citato articolo 11 il quale prevede che "i dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1 anche sulla base di apposite convenzioni, presso Amministrazioni, enti ed organismi pubblici";

**Visto** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 158 del 9 dicembre 2015 con la quale è stata adottata la "Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per la fornitura di dati" di durata quinquennale, giunta a scadenza;

**Rilevato** che, con nota del 3 febbraio 2023, Banca d'Italia ha richiesto all'Istituto di sottoscrivere una nuova convenzione per la fornitura dei dati in argomento;

**Preso atto** che l'Istituto fornirà annualmente alla Banca d'Italia i dati inerenti alle transazioni internazionali aventi ad oggetto contributi e prestazioni sociali, senza previsione di oneri a carico delle Parti;

**Atteso** che l'INPS mette a disposizione i dati in forma anonima così come risultano al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire;

**Rilevato** che la convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti, tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza e che le Parti si riservano di recedere anticipatamente dalla convenzione medesima, mediante preavviso di sei mesi, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata;

**Considerato** che la fornitura dei dati oggetto della Convenzione si intende in ogni caso riferita a dati anonimi ed in forma aggregata quindi non riconducibili in alcun modo a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE;

**Preso atto** che le Parti per l'estrazione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati, si uniformano a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DETERMINA**

di adottare l'allegata Convenzione tra INPS e Banca d'Italia per la fornitura di dati ai fini della compilazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Micaela Gelera

## CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI

### TRA

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Banca d'Italia, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 8007870587 – rappresentato dal Commissario Straordinario dott.ssa Micaela Gelera

### E

**LA BANCA D'ITALIA** (di seguito denominata Banca o congiuntamente all'INPS, le Parti) con sede in Roma, via Nazionale n. 91 - codice fiscale 00997670583 e partita IVA 00950501007 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Luigi Federico Signorini

### VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale è stabilito che le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", nel quale è stabilito che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 dicembre 2008, n. 195 il quale prevede che, con riferimento agli adempimenti della Banca d'Italia relativi alla compilazione e alla pubblicazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia nonché al contributo alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro, di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo, i dati e le notizie utili ai predetti fini *"possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso Amministrazioni, enti ed organismi pubblici"*;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";

### **CONSIDERATO CHE**

- la Banca, in particolare ai fini dell'obbligo derivante dalla normativa nazionale e comunitaria relativo alla compilazione della bilancia dei pagamenti del Paese, ha necessità della fornitura dei dati relativi alle transazioni internazionali aventi per oggetto contributi e prestazioni sociali.

**Tutto ciò visto e considerato quale parte integrante della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto della Convenzione**

L'INPS fornisce alla Banca con cadenza annuale i dati in forma anonima, aggregati secondo le classificazioni contenute nell'allegato 1), inerenti alle transazioni internazionali aventi per oggetto i contributi e le prestazioni sociali.

La Banca potrà utilizzare le informazioni oggetto della presente Convenzione per le proprie finalità istituzionali di compilazione della bilancia dei pagamenti del Paese e di produzione del contributo nazionale alla compilazione della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e dell'area dell'euro.

#### **Articolo 2**

##### **Modalità della fornitura dei dati**

La fornitura dei dati avviene tramite collegamento telematico o tramite altra modalità successivamente concordata con scambio di note PEC tra le Parti.

L'INPS mette a disposizione i dati in forma anonima così come risultano al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire.

L'INPS e la Banca si impegnano a esaminare e comunicare, mediante scambio di note fra le Parti, ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nella fornitura dei dati.

Gli indirizzi di riferimento sono:

per Banca d'Italia: Dipartimento Economia e Statistica - Servizio Analisi Statistiche

[ast@pec.bancaditalia.it](mailto:ast@pec.bancaditalia.it)

per INPS: Coordinamento Generale Statistico Attuariale

[coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it](mailto:coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it)

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

[dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it)

### **Articolo 3**

#### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

La fornitura dei dati oggetto della presente Convenzione si intende in ogni caso riferita a dati anonimi ed in forma aggregata quindi non riconducibili in alcun modo a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione non è prevista alcuna comunicazione di dati personali tra le Parti né alcun trattamento di dati personali.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

### **Articolo 4**

#### **Utilizzo delle informazioni oggetto della Convenzione**

La Banca potrà utilizzare le informazioni oggetto della presente Convenzione per le finalità di cui all'art. 1. La diffusione dei dati elaborati avverrà in forma tale da non permettere, neppure indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

Inoltre, la Banca, per esigenze connesse con le proprie finalità istituzionali, potrà divulgare - su pubblicazioni a carattere scientifico ed esclusivamente per finalità di studio o ricerca - con citazione della fonte, le informazioni oggetto della presente Convenzione e le relative elaborazioni, purché in forma tale da non permettere, neppure indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

E' fatto divieto per la Banca di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione.

## **Articolo 5 Oneri e spese**

Non sono previsti oneri per la fornitura annuale dei dati di cui all'art. 1.

## **Articolo 6 Registrazione dell'atto**

Il presente atto, a norma dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

## **Articolo 7 Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti tramite posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

**INPS**

**BANCA D'ITALIA**

## **Allegato 1)**

La fornitura annuale per Banca d'Italia, oggetto della presente Convenzione, è costituita dalle seguenti informazioni:

- Importi dei contributi sociali, effettivi e figurativi, a carico dei datori di lavoro residenti in Italia, che impiegano lavoratori non residenti in Italia, e di quelli a carico dei medesimi lavoratori dipendenti, classificati per:
  - o Anno di competenza
  - o Provincia di lavoro
  - o Flag "comunitaria"
  - o Nazione di residenza
  - o Settore di attività economica (1° digit ateco81)
  
- Numero e importo lordo annuo, complessivo e medio, delle prestazioni sociali erogate a individui residenti all'estero, classificati per:
  - o Anno di competenza
  - o Nazione di residenza
  - o Sesso